



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TRIESTE

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:


<input type="checkbox"/>	PIOTROWSKI	ALBERTO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	COLLINI	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	DI MARTINO	ERMANN0	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 240/09
depositato il 29/05/2009
- avverso la sentenza n° 33/07/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TRIESTE
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI TRIESTE

controparte:



difeso da:



Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IVA IMPORTAZ.NE

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 240/09

UDIENZA DEL

01/12/2010

ore 15:00

SENTENZA

N°

143/11/10

PRONUNCIATA IL:

01/12/2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/12/2010

Il Segretario

[Handwritten signature]



FATTO

La società svizzera [REDACTED], rappresentata in Italia dalla casa di spedizioni [REDACTED] S.r.l. effettuò nel 2005 presso la dogana portuale di Gioia Tauro 23 immissioni in "libera pratica" ex art. 79 del Codice Doganale Comunitario di merci originarie di Paesi non appartenenti alla C.E. con successiva esportazione verso la Turchia.

L'Agenzia delle Dogane rilevò il mancato versamento dell'IVA su dette immissioni e notificò un avviso di accertamento con un debito IVA di € [REDACTED], oltre agli interessi.

L'avviso veniva impugnato dalla società che ne eccepiva l'errata motivazione e, nel merito, che non si fosse verificato il presupposto per l'applicazione dell'IVA in quanto le merci erano rimaste nel porto di Gioia Tauro sotto vincolo doganale.

L'Agenzia delle Dogane si costituiva in giudizio sostenendo la correttezza della motivazione dell'avviso e la legittimità della pretesa fiscale.

Faceva presente che l'immissione delle merci in libera pratica comporta il pagamento dell'IVA a meno che la merce sia introdotta in deposito IVA ex art. 50 del D.L. 331/93 conv. nella L. 427/93 (art. 67 DPR 633/72 c. 1 lett. a).

La C.T.P. accoglieva il ricorso della contribuente annullando l'atto impugnato osservando che la Dogana di Gioia Tauro non rilevò la mancata esposizione dell'IVA fra i diritti da riscuotere e ciò avrebbe giustificato il comportamento della società.

I primi giudici a tale proposito richiamavano la sentenza della Corte di Cassazione n. 13065 del 1° 6.2006 ove viene affermato il principio della tutele dell'affidamento dell'operatore in buona fede.

L'Agenzia delle Dogane ha presentato appello avverso tale decisione chiedendone la riforma.

L'Agenzia chiede, in via preliminare, che la stessa sia dichiarata nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c. essendosi la C.T.P. pronunciata oltre a quanto richiesto dalla parte, il ricorso della quale non conteneva tra i motivi proposti la violazione del principio dell'affidamento.

Ritiene poi l'Agenzia che la sentenza impugnata sia contraddittoria in quanto, pur condividendo la tesi della Dogana secondo cui l'IVA all'importazione risulta esigibile al momento dell'immissione in libera pratica, tranne nei casi in cui la merce prosegua verso altro Stato membro della Comunità o venga introdotta in deposito IVA, giustifica la non applicazione dell'imposta attribuendo alla zona di vigilanza doganale uno status di extraterritorialità.

Non sarebbe pertanto applicabile il beneficio dell'esenzione nel caso in esame in cui le merci hanno sostato negli spazi doganali al di fuori del deposito IVA.

Ritiene inoltre l'Agenzia che la C.T.P. non abbia correttamente applicato il principio del legittimo affidamento affermato dalla Cassazione e dalla Corte di Giustizia CE non avendo verificato la sussistenza dei presupposti per la non applicazione dell'imposta.

Secondo tale principio l'errore dell'autorità doganale doveva essere di natura tale da non poter essere ragionevolmente scoperto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui era tenuto a dar prova.

Inoltre l'operatore era tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardanti la dichiarazione doganale.

La società ha presentato una memoria di costituzione e di controdeduzioni all'appello dell'Ufficio.

Sostiene la contribuente che l'operazione di immissione in libera pratica con contestuale esportazione verso la Turchia sia un'operazione specificamente prevista dal codice 1 riportato nell'allegato 38 del Reg. CE n. 2454/93 (DAC).

Precisamente al codice 1 - caso 2 viene prevista l'immissione in libera pratica con spedizione simultanea nel quadro degli scambi tra la Comunità ed i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale, tra i quali la Turchia.

1009
P. Fiori

Secondo tale disposizione l'immissione comporterebbe la riscossione delle sole risorse proprie, ma non dell'IVA, in quanto la merce non verrebbe immessa in consumo in una parte del territorio doganale della Comunità nella quale si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in materia di IVA.

L'Agenzia delle Dogane ha presentato una memoria di replica con la quale, ribadendo i motivi in precedenza esposti, chiede la riforma della sentenza di 1° grado.

In data 10.11.2010 la C.T.R. ha rinviato la causa alla data odierna chiedendo alle parti, in relazione all'istanza della contribuente di una eventuale remissione della questione alla Corte di Giustizia di Europa, di dedurre specificamente su tale profilo, con riferimento alle previsioni comunitarie ed in particolare a quella sull'allegato n. 38 del regolamento 2454/93, sia in relazione all'incompatibilità dell'interpretazione delle stesse con la normativa comunitaria che alla necessità o rilevanza di una remissione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.

La società ha depositato una memoria dd. 18.11.2010 nella quale descrive l'operazione effettuata e la relativa disciplina secondo la normativa nazionale (art. 249 TULD) e quella comunitaria (art. 4 punti 15, 16 e 79 del CDC).

Ricorda che l'operazione rientra tra quelle previste dal cod. 1 - caso 2 del citato allegato 38 (immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra la Comunità e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale, tra i quali la Turchia) e che la codifica dell'operazione è stata inserita nella Tabella n. 12 relativa ai codici da utilizzare per la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali.

L'operazione comporterebbe pertanto la riscossione delle sole risorse proprie ma non dell'IVA.

La società rileva inoltre un comportamento ripetuto delle Autorità Doganali che non hanno assoggettato ad IVA operazioni simili.

Secondo la contribuente infine il principio della tutele dell'affidamento dell'operatore in buona fede non costituirebbe un nuovo motivo ma l'applicazione della norma vigente che, secondo la Cassazione, può essere rilevato d'Ufficio.

L'Agenzia delle Dogane con memoria dd. 25.11.2010 ribadisce che l'A.F. ha legittimamente richiesto il pagamento dell'IVA considerato che l'omessa introduzione dei beni in deposito IVA e la successiva esportazione dei medesimi verso la Turchia rende imponibili sul territorio dello Stato le bollette doganali d'immissione in libera pratica.

DIRITTO

Osserva preliminarmente questa Commissione che il richiamo al principio dell'affidamento in buona fede non costituisce un nuovo motivo addotto dalla contribuente ma l'applicazione di una norma contenuta nella L. 27.07.2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), alla quale sempre l'operato dell'Amministrazione Finanziaria deve ispirarsi e che comunque può essere rilevato anche d'ufficio (cfr. Cassazione Sez. V del 01.06.2006 n. 13065).

Nel merito si tratta di appurare se l'immissione in libera pratica di merce, proveniente da un Paese non appartenente alla CE e destinata alla Turchia, con la quale la CE ha creato un'unione doganale, debba essere assoggettata ad IVA oltre che alla riscossione di risorse proprie relative ai dazi doganali.

L'operazione in questione va considerata tenendo presente che l'allegato 38 del Reg. CE 2454/93 (DAC Codice Doganale Comunitario), prevede le seguenti ipotesi a seconda che la merce:

- 1) sia, simultaneamente alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, vincolata alla rispedizione verso parti del territorio doganale comunitario o verso paesi con i quali la Comunità ha creato un'unione doganale;
- 2) venga, contemporaneamente all'immissione in libera pratica, vincolata ad un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale;
- 3) venga immessa in consumo, con contemporanea immissione in libera pratica.

Questa classificazione è ripresa nella Tabella n. 12 relativa ai Codici da utilizzare per la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali pubblicata dall'Agenzia delle Dogane. Il caso in esame rientra nella prima ipotesi in quanto, come già rilevato dai primi giudici, la Società espressamente chiese che la merce fosse vincolata all'esportazione ed, a questo fine, presentò contestualmente sia la dichiarazione per l'immissione in libera pratica, sia quella per l'esportazione in Turchia, con la quale la Comunità Europea ha creato un'unione doganale.

La merce dunque non fu oggetto di importazione definitiva in Italia od in altro Stato membro della Comunità economica europea ma destinata alla Turchia.

Secondo l'Agenzia delle Dogane l'IVA all'importazione risulta sempre esigibile al momento dell'immissione in libera pratica tranne nei due casi in cui

- 1- la merce prosegua verso altro membro della Comunità
- 2- la merce venga introdotta in deposito IVA.

Si osserva in proposito che la previsione dell'immissione in un deposito non doganale autorizzato, contenuta originariamente nell'art. 67, c.1° lett. a) del DPR 633/72, è stata soppressa dall'art. 1, c.1° della L. 18.2.1997, n. 28 del DPR 633/72.

Ma la società non ha comunque inteso usufruire del regime di deposito summenzionato ma, come già detto, destinare la merce alla Turchia contestualmente alla immissione in libera pratica.

Non si realizzò pertanto il presupposto per l'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 67 del DPR 633/72 non essendo la merce destinata all'Italia.

In relazione alla complessità delle norme comunitarie e nazionali, che disciplinano la materia, si ritiene che le spese vadano compensate.

P.Q.M.

rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma la decisione impugnata.

Spese compensate

Così deciso in Trieste il 01.12.2010

IL RELATORE

A. Tiotrowh



IL PRESIDENTE

A. Tiotrowh